

**Roma,**

Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Catania  
[collegio.catania@geopec.it](mailto:collegio.catania@geopec.it)

e, p.c.  
Direzione Regionale Sicilia

Direzione Provinciale di Catania –  
Ufficio Provinciale - Territorio

Allegati: 1

**OGGETTO:** *Indicazioni su modifica data ultimazione lavori erroneamente riportata nelle pratiche DOCFA.*

In esito alla richiesta prot. n. 1927, inviata da codesto Collegio in data 20 agosto 2018, riguardante l'oggetto, che si allega per le Direzioni in indirizzo, si rappresenta quanto segue.

La data di ultimazione lavori non costituisce un'informazione che viene registrata nella banca dati catastale, tuttavia rappresenta un elemento che, in aderenza alle autorizzazioni di tipo urbanistico rilasciate dall'ente locale competente, consente all'Ufficio, anche ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni previste, di verificare il rispetto del termine ordinario per dichiarare al catasto la mutazione dello stato di un immobile (trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “abitabili o servibili all'uso cui sono destinati...”)<sup>1</sup>.

Pertanto, a tal fine, nel caso di erronea indicazione della data in questione, non è necessario procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione DOCFA, ma risulta sufficiente presentare un'istanza di rettifica in bollo, corredata da una specifica dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità agli artt. 47 e 76 del decreto del

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare n. 3 del 2006 della ex Agenzia del Territorio.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si evidenzia la data esatta di ultimazione dei lavori. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei lavori, oppure, in sua assenza o impossibilità a firmare, direttamente dal dichiarante, titolare di diritti sull'immobile e dal tecnico redattore dell'atto di aggiornamento catastale, in cui è stata apposta l'errata indicazione. Detta dichiarazione, ove ne ricorrano i presupposti, potrà eventualmente consentire l'annullamento in autotutela della sanzione, con la cancellazione del relativo campione certo.

L'Ufficio potrà effettuare ogni utile approfondimento, al fine di verificare quanto dichiarato e in particolare la sussistenza dell'effettivo errore materiale.

In ogni caso, qualora la richiamata dichiarazione non sia sottoscritta dal Direttore dei lavori, appare opportuno che l'Ufficio ne dia segnalazione al Comune interessato, al fine di consentire anche l'accertamento della regolarità urbanistica degli interventi edilizi effettuati.

Cordiali saluti

IL CAPO SETTORE  
Claudio Contardi  
(firmato digitalmente)